



COMUNE DI MALEGNO
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

SERVIZIO FINANZIARIO

| | |
|-----------------------|------------|
| NUMERO SETTORE | 11 |
| DATA | 31/12/2018 |

OGGETTO :

ART. 67 CCNL 21.05.2018 - "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Premesso che:

- il d.lgs. n. 165/2001 rappresenta, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate, ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:
 - A. **UNICO IMPORTO CONSOLIDATO- IUC- DELLE RISORSE STABILI 2017** che presentano il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - B. **RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di “*certezza, stabilità e continuità*” e che, quindi, se legittimamente stanziare, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - C. **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della “*eventualità e variabilità*” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaustivamente dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Richiamato, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Preso atto, quindi, che, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, anche per l'anno 2018, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che l'ente ha operato riduzioni al trattamento accessorio, per il rispetto del limite del fondo anno 2010 e per la cessazione di personale nel periodo 2011/2014 ai sensi dell'art. 1, co. 456 della Legge n. 147/2013.

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2018;

Ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria Generale dello Stato:

- non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;
- vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e tra queste ricordiamo:
 - retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa SE POSTE A CARICO DEL FONDO;
 - maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario comunale;
 - assegno ad personam di cui all'art. 110 comma 3 del d.lgs. 267/2000;
 - fondo del lavoro straordinario;

Dato atto quindi che, la costituzione del fondo risorse decentrate, potrà essere integrato, ma esclusivamente nella verifica dei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e che, quindi, lo stesso andrà quantificato nel rispetto del limite dell'anno 2016;

Preso atto che l'allegato alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 22 maggio u.s. , n. 18, nell'ambito del monitoraggio alla contrattazione integrativa riferita all'anno 2017, ricordando che la stessa si colloca a valle del d.lgs. n. 75/2017 ed in concomitanza con il rinnovo 2016-2018 dei contratti collettivi nazionali di lavoro, evidenzia come «necessario» per le amministrazioni intervenire, previa certificazione dell'organo di controllo, a rettifica della tabella 15 del Conto annuale 2016, poiché gli incrementi stipendiali, previsti dai diversi CCNL una volta stipulati in via definitiva, determinano una modifica del costo dei differenziali stipendiali a valere sugli oneri del contratto collettivo nazionale;

Considerato pertanto necessario rettificare, nella costituzione del fondo dell'anno 2016 e 2017, la voce relativa alla rideterminazione stipendiale, disposta ai sensi e per gli effetti della dichiarazione congiunta n.14 CCNL 2002-05 e n.1 CCNL 2008-09, inserendo gli incrementi contrattuali disposti a decorrere dall'01/01/2016 evidenziando che gli stessi non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti, come anche esplicitato dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016-2018, tenendo altresì presente che, in caso di successiva cessazione dal servizio di un dipendente titolare di progressione economica orizzontale alle risorse decentrate stabili affluiranno sia il costo iniziale della progressione economica, sia le successive rivalutazioni, (a carico dei bilanci) derivanti dai predetti incrementi contrattuali (anche parere Aran RAL_039);

Rilevato che anche nel fondo di parte stabile anno 2018 è stata inserita la voce relativa agli incrementi contrattuali;

Visto l'art. 67, comma 1, penultimo periodo, del CCNL Regioni-EE.LL. 2016/2018, a tenore del quale è possibile far confluire nell'importo consolidato del fondo anche l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, CCNL 2004, pari allo 0,20% del monte salari del 2001, con le condizioni ivi previste;

Ritenuto di dover applicare detta disposizione, viste le attuali disponibilità di bilancio 2018 non più modificabili, ad incremento delle risorse stabili del fondo 2019 per la quota riferita all'esercizio 2019 ed al recupero della quota riferita al 2018 con incremento delle risorse variabili 2019;

Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2018, nel rispetto delle norme sopracitate;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2017 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2018;
- nell'anno 2017 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2018 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Dato atto che non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

Evidenziato che le economie relative al fondo del lavoro straordinario anno 2017, sono già state utilizzate per il fondo risorse decentrate 2017, e le economie relative al fondo lavoro straordinario 2018 da riportare sul fondo delle risorse decentrate anno 2019, da quantificarsi in sede di rendiconto

ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL 21/05/2018 sono escluse dal limite di cui al predetto art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2018, come da prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che la predetta determinazione relativa al fondo anno 2018 garantisce il rispetto del vincolo di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2018, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2018, nel quale sono state stanziato le risorse per la contrattazione decentrata;

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2018 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

- Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendo che: le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziato e impegnate in tale esercizio. **Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa** si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, **nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa**, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. **Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione**, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.

Considerato quindi, visto che alla data di costituzione del fondo accessorio 2018 non è ancora stata sottoscritta la contrattazione integrativa, la spesa relativa al fondo stesso non può essere impegnata e quindi costituirà parte dell'avanzo vincolato 2018;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio con eventuali recuperi o integrazioni nell'anno successivo, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018, allegato alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017,;
3. Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2018 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
4. di non applicare, come meglio chiarito in preambolo, nella costituzione del fondo, l'art. 67, comma 1, penultimo periodo, del CCNL Regioni-EE.LL. 2016/2018 e di applicare detta disposizione, viste le attuali disponibilità di bilancio 2018 non più modificabili, ad incremento delle risorse stabili del fondo 2019 per la quota riferita all'esercizio 2019 ed al recupero della quota riferita al 2018 con incremento delle risorse variabili 2019;
5. Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2018 trova copertura nell'apposito capitolo del bilancio 2018 afferente la spesa del personale e che l'importo costituirà parte dell'avanzo vincolato 2018 da applicare all'esercizio 2019;
6. Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
7. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.



Il responsabile del servizio
Guarimoni Rosanna

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267 : FAVOREVOLE

| N° Impegno | Capitolo | Intervento | Esercizio | Importo |
|------------|----------|------------|-----------|---------|
| | | | | |

Osservazioni :

Data Esecutività : 02/01/2019



**Il responsabile del servizio
Finanziario**

Rosanna Guarinoni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all' Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Dal 13/6/2018 al 28/6/2018



Il Responsabile del Servizio

Rosanna Guarinoni

| TOTALE RISORSE VARIABILI | 9.735 | 9.805 | TOTALE RISORSE VARIABILI | 17.210 |
|---|---------------|---------------|--|---------------|
| TOTALE | 25.951 | 26.266 | TOTALE | 33.853 |
| TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO | 25.033 | 25.033 | TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO | 25.541 |
| IMPORTO P.O. E ALTE PROFESSIONALITA' | 17.750 | 17.750 | IMPORTO P.O. E ALTE PROFESSIONALITA' | 17.750 |
| | | | IMPORTO FONDO NON SUPERIORE A QUELLO DELL'ANNO 2016 (7) | 43.291 |
| Controllo limite 2016 | | | | 0 |

Tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro.

Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione ecc. riferiti ad attività ordinarmente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010.

Escluse le porte individuali tra le risorse variabili non soggette al limite.

Compensi derivanti da cause con spese compensate.

Compensi derivanti da cause con vittoria di spese a carico della controparte, acquisite in entrata al bilancio dell'Ente.

Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, risorse trasferite dall'ISTAT per il censimento 2011 ed altre voci rinviati nella disciplina di cui all'art. 43 legge n. 449/1997, per attività non ordinarmente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (Circ. RGS n. 1/2011 pag.5, n. 16/2012 pag. 125, n. 21/2013 pag.140).

I ricbi vanno adeguati ai limiti del fondo del 2016 ai sensi dell'art 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017